

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5378 di Giovedì 27 aprile 2023

Trabattelli in sicurezza: l'impiego, lo spostamento e la formazione

Una guida tecnica sulla scelta e l'uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sul loro impiego, sullo spostamento in sicurezza e sulle attività di informazione, formazione e addestramento. Le indicazioni che deve fornire il fabbricante.

Roma, 27 Apr ? Ai sensi degli articoli 36 e 37 del [Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#) anche per il **montaggio**, la **trasformazione**, lo **smontaggio**, l'**impiego** e lo **spostamento** in sicurezza dei **trabattelli** (o ponti su ruote a torre), il lavoratore deve ricevere un'adeguata **informazione**, **formazione** e **addestramento**. E tali attività devono essere basate "sui contenuti del **manuale di istruzioni** del trabattello". Infatti il fabbricante "deve fornire nel manuale di istruzioni tutti gli elementi necessari all'informazione alla formazione e all'addestramento dei lavoratori".

A ricordarlo, in questi termini, è il documento [Inail "Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione"](#), realizzato nel 2022 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell'Inail. E alcune informazioni possono ricavarsi anche dal più sintetico quaderno tecnico Inail "[Trabattelli. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili](#)", prodotto sempre nel 2022.

La Guida tecnica si sofferma, oltre che sulla formazione, anche sull'**impiego** e **spostamento** di queste opere provvisorie.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- [Indicazioni sull'impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli](#)
- [Trabattelli: l'importanza dell'informazione, formazione e addestramento](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAL130] ?#>

Indicazioni sull'impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli

La Guida ribadisce che il fabbricante deve fornire al lavoratore nel **manuale di istruzioni** "le informazioni per l'impiego e lo spostamento sicuro del trabattello nel rispetto della normativa nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

In particolare prima di ogni impiego del trabattello, "in aggiunta ai controlli effettuati durante la procedura di montaggio, **il lavoratore deve controllare** che:

- sia verticale o richieda un riposizionamento;
- sia completo di tutti i componenti e che la configurazione montata corrisponda ad una di quelle stabilite dal fabbricante, compresa la metodologia di accesso;
- nessun cambiamento ambientale influisca sull'impiego sicuro del trabattello;
- gli stabilizzatori, i telai stabilizzatori e/o la zavorra siano conformi quanto stabilito dal fabbricante nel manuale di istruzioni".

Inoltre il lavoratore "deve **attenersi alle indicazioni del fabbricante** nel manuale di istruzioni per:

- accedere alle piattaforme di lavoro secondo le modalità previste dal fabbricante;
- il sollevamento di strumenti e materiali alla piattaforma di lavoro del trabattello, nel rispetto dei limiti per i carichi ammissibili e la stabilità".

Mentre "**non deve**:

- aumentare l'altezza dell'impalcato mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
- impiegare il trabattello per accedere ad altra struttura;
- impiegare il trabattello come sistema di protezione dei bordi".

Inoltre per lo **spostamento del trabattello** "il lavoratore deve attenersi alla procedura descritta dal fabbricante nel manuale di istruzioni" e, in particolare, come ricordato anche nel Quaderno Tecnico, "deve prestare particolare attenzione alle **indicazioni** relative a:

1. la condizione massima di vento con cui può essere spostato il trabattello;
2. la modalità per sbloccare e bloccare i freni delle ruote;
3. la modalità per spostare il trabattello;
4. la modalità per utilizzare la regolazione dei piedini allo scopo di riallineare il trabattello;
5. le istruzioni per verificare l'effettivo supporto di stabilizzatori e telai stabilizzatori;
6. l'avvertimento che il trabattello non deve essere mai spostato quando ci sono materiali non fissati o persone su di essa;
7. l'avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo con una azione manuale non superando la normale velocità con cui si cammina;
8. l'avvertimento che il trabattello deve essere spostato solo su terreno pianeggiante e solido senza ostacoli o su terreno con pendenza massima indicata dal fabbricante;
9. l'altezza massima il trabattello quando viene spostato;
10. l'avvertimento di fare attenzione agli ostacoli aerei, comprese le linee elettriche quando si sposta il trabattello;
11. l'avvertimento che un trabattello non è progettato per essere rivestito con un telo;
12. l'avvertimento che un trabattello non è progettato per essere sollevato".

Trabattelli: l'importanza dell'informazione, formazione e addestramento

La Guida ricorda che l'**informazione** è l'adempimento basilare che il datore di lavoro deve mettere in atto ed è definito, nell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, come il '*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*'. E l'articolo 36 del decreto richiede che il datore di lavoro provveda "affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi con l'attività;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate".

Veniamo alla **formazione**, cioè al *'processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi'* (d.lgs. 81/2008 art. 2)".

In particolare l'articolo 37 prevede che il datore di lavoro provveda "affinché ciascun lavoratore riceva una **adeguata formazione** sui rischi specifici ed in particolare su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

Inoltre dispone che il datore di lavoro "assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (**formazione specifica**)".

Si segnala che, in questo caso, la **formazione specifica**:

- deve "contribuire a ridurre il rischio di lesioni e di danni al lavoratore durante il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l'impiego e lo spostamento del trabattello.
- deve "fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per consentire loro di identificare ed evitare gli usi scorretti ragionevolmente prevedibili del trabattello".

E dunque ciò presuppone che il fabbricante "fornisca **informazioni riguardanti**:

1. il processo di analisi del rischio;
2. il risultato dell'analisi del rischio;
3. l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile del trabattello e i rischi derivanti da esso".

In definitiva il fabbricante deve fornire "le necessarie indicazioni per fare in modo che il lavoratore riceva la **necessaria formazione specifica** su:

1. i mezzi di accesso previsti alla piattaforma del trabattello;
2. la classe di carico;
3. il peso consentito in chilogrammi sulla piattaforma e un avvertimento che solo una piattaforma alla volta deve essere una piattaforma di lavoro;
4. il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente sulla piattaforma di lavoro;
5. la forza orizzontale consentita sulla piattaforma del trabattello;
6. le configurazioni permesse del trabattello rispetto alle altezze consentite;
7. i limiti massimi di vento con i quali il trabattello può essere utilizzato:

- le condizioni per cui è possibile lavorare sul trabattello;
- le condizioni per cui è non possibile lavorare sul trabattello e in cui va smontato o fissato alla struttura su cui è utilizzato (ad es. edifici, infrastrutture, impianti)".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura della Guida tecnica Inail che riporta ulteriori dettagli e si sofferma - nel capitolo dedicato al montaggio, trasformazione, smontaggio, impiego e spostamento dei trabattelli - anche sull'**addestramento** specifico che deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi".

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, "Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione", a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022.

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei trabattelli".



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it